



Pratica n. **61/2021** Classificazione **9.2 Fascicolo N.105/2021**

**Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana**  
**Segreteria Amministrativa**

Dirigente titolare del Settore: Achille Zechini

**ATTO SINDACALE N. 59 DEL 30/08/2021**

OGGETTO	<b>PROROGA CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 20/09/2021 DELL' ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.50 DEL 04/08/2021 FINALIZZATA AL CONTROLLO DELL'ORDINE PUBBLICO E AL CONTEMPO ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO, E DI CONTAGIO DA COVID 19</b>
---------	--

IL SINDACO

**Ritenuto** necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza al fine di contrastare la diffusione del coronavirus COVID-19 porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione di assembramenti;

**Fatti salvi** eventuali e successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte anche a seguito delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica,

**Considerato** che in particolari aree del territorio di Riccione, si manifesta una parte importante della c.d. "movida" giovanile;

**Considerato** quanto già precedentemente previsto dall'ordinanza sindacale n. 50 del 4 agosto 2021 avente pari oggetto, e valutata quindi l'opportunità di dare continuità a quanto previsto dalla stessa grazie alla quale si è verificata una notevole riduzione del fenomeno di degrado nei pressi dei pubblici esercizi, contribuendo a migliorare altresì il livello di fruibilità, da parte di cittadini e turistici, nei confronti dell'intero territorio comunale

**Considerato** altresì che sono previsti importanti eventi sportivi e non che si svolgeranno da qui al 19 di settembre sul territorio comunale i quali richiameranno un notevole afflusso di atleti, appassionati e turisti ;

**Visti** gli esiti dei più recenti interventi, ad opera delle Forze di Polizia, eseguiti durante l'arco dell'intera giornata e in particolare durante i turni serali e notturni sull'intero territorio comunale ;

**Tenuto conto che** tali interventi non avvengono solo in corrispondenza di pubblici esercizi dove, a causa dell'afflusso di numerosi avventori, si verificano fenomeni di assembramento che impediscono il transito di pedoni che vogliono semplicemente fruire dell'area, ma anche in corrispondenza di altre aree del territorio cittadino;

**Tenuto conto altresì** che si continua ad assistere a fenomeni di violenza e di vandalismo con conseguenti danneggiamenti anche nei confronti dell'arredo urbano soprattutto da parte di coloro che si preordinano uno stato psicofisico alterato

**Visto** che l'art.18 del D.L.76/2020 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti



dall'ordinamento vigente prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza Covid – 19

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere una più estesa forma di intervento al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e salute pubblica;

Evidenziato che :

- è tutt'ora più che mai necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.

Visto inoltre l'art. 54, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, previa comunicazione al prefetto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Tenuto conto del parere delle categorie economiche a suo tempo interpellate

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 50 del D.lgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

## DISPONE

Che su tutto il territorio comunale , siano osservati i seguenti divieti:

1) divieto per i pubblici esercizi di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, rimanendo invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solamente se :

- 1.1) servita al banco nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- 1.2) con servizio ai tavoli, posizionati all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione e all'esterno, esclusivamente nelle rispettive aree in concessione;
- 1.3) somministrata all'interno dei c.d. "chiringuito" posti sull'arenile i quali potranno continuare a svolgere servizio di vendita per asporto limitatamente al numero di posti a sedere a propria disposizione unitamente a quelli usufruibili sulla base degli accordi presi con i titolari degli stabilimenti balneari ove insistono e i pubblici esercizi presenti sull'area stessa

2) divieto per esercizi di vicinato, attività commerciali su area pubblica, attività artigianali per alimenti e bevande e distributori automatici, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00;

3) divieto di consumare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi e giardini aperti al pubblico ovunque dislocati sul territorio comunale.

## ORDINA



per i motivi esplicitati in premessa, con decorrenza immediata fino alle ore 06.00 del giorno 20 settembre 2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID – 19 delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica,

che su tutto il territorio comunale siano osservati i sopra elencati divieti elencati ai punti 1), 1.1), 1.2), 1.3) 2), 3).

Ordina altresì alla Polizia Locale di effettuare i controlli e che venga data esecuzione della presente ordinanza nei termini indicati

Che la presente ordinanza abbia efficacia fino alle ore 06.00 del 20 settembre 2021 e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

Al Sig. Prefetto di Rimini;  
Al Sig. Questore di Rimini;  
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;  
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;  
Al Comando Sezione della Polizia Stradale di Rimini;  
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione  
Al Comando di Riccione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Riccione, Misano Adriatico e Coriano.

#### AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alla gestione dell'emergenza sanitaria legate alla diffusione della sindrome da Covid- 19 di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii.;

L'inottemperanza delle prescrizioni specificatamente previste dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali fissati dall'art.7 bis comma 1 bis del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel).

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento di violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta come di seguito specificato:

- per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) con l'importo di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n, 689

- per le violazioni di cui al punto 3) con l'importo di euro 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n, 689.

#### INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.



Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 09 - Lavori Pubblici - Ambiente - Demanio - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive  
Presidente Consiglio Comunale  
Segretario Comunale  
Sindaco  
Assessori  
Segreteria Commissioni  
Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Formazione  
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere  
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico  
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi  
Vice Sindaco  
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco  
TOSI RENATA  
*(Documento Firmato Digitalmente)*